



Con la pubblicazione nella G.U. n. 148 del 28 giugno 2018 del D.L. 28 giugno 2018, n. 79 viene quindi spostato al **1° gennaio 2019 l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburanti per autotrazione** e vengono chiariti gli adempimenti relativi.

E' invece confermata l'entrata in vigore della e-fattura, anche se con tanti dubbi operativi, per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Come già anticipato il decreto di proroga prevede quindi:

- il rinvio al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati;
- conferma dal 1° luglio 2018, le norme sulla deducibilità dei costi d'acquisto e la detraibilità dell'IVA, imponendo, a tal fine, l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

Le possibilità di acquisto del carburante dal 1° luglio 2018

In base alla situazione prospettata, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, hanno diverse possibilità fiscalmente valide:

- la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
- la scheda carburanti;
- il pagamento con strumenti tracciabili.

1) Emissione della fattura elettronica:

Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio. Infatti per il rifornimento, pagato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra, può comunque chiedere l'emissione della fattura elettronica; chiaramente, solo se il gestore dell'impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico.

E' chiarito che in caso di emissione della fattura elettronica contenente qualche errore procedurale, non ci sarà l'applicazione delle sanzioni (*in pratica, il secondo semestre 2018 è una sorta di periodo di sperimentazione*).

2) Utilizzo della scheda carburanti

La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre 2018 però, poiché la norma sull'obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell'utilizzo della scheda carburanti.

Qualora si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per questi, detrarre l'IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.

3) Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili

La terza opzione, è quella **di servirsi solo dei pagamenti tracciabili** (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità) accantonando definitivamente la scheda carburanti. In questo caso ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, si possono utilizzare i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).



In base a quanto emerso, la terza soluzione sembrerebbe la più semplice ricordando anche che il D.L. n. 70/2011 aveva previsto che, i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante e per documentare gli acquisti è sufficiente l'estratto conto bancario.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, a suo tempo, aveva chiarito che la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione (scheda carburanti vs. pagamento tracciabile) riferite ad un medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività (*circolare 9 novembre 2012, n. 42/E*).

A questo punto sorge la domanda: quale sarà il comportamento più corretto per coloro che, comunque, nei primi sei mesi del 2018 hanno utilizzato la scheda carburanti? Per coerenza, sarebbe opportuno continuare ad utilizzarla, tenendo conto che il pagamento dovrà essere fatto solo con strumenti tracciabili, ma nulla vieta che dal 1° luglio la si accantoni definitivamente.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani